

## **Testo documento base per il confronto sulla regolamentazione dei rapporti di collaborazione**

### **Premessa**

Con il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato in attuazione dell'art. 8 della L. 124/99 sono stati trasferiti anche i progetti che occupavano i lavoratori LSU impegnati nei servizi scolastici, precedentemente a carico degli enti locali. A distanza di anni risultano evidenti i limiti funzionali dell'avvio di questa esperienza.

Tale soluzione che ha comportato, inoltre, la riduzione del 50 % degli organici statali nelle scuole, era stata attuata per garantire i livelli occupazionali a fronte della dichiarata impossibilità dell'Amministrazione di stabilizzare il rapporto di lavoro degli LSU.

Le verifiche effettuate in merito alla funzionalità dei servizi, hanno dimostrato come la qualità degli stessi può essere garantita soltanto se nelle scuole si dispone del complesso delle prestazioni lavorative previste per il personale ATA dal CCNL.

Tali disfunzioni hanno creato gravi ripercussioni anche sulle condizioni di lavoro del personale utilizzato nelle collaborazioni. La mancanza di personale stabile nelle scuole ha comportato da parte dei dirigenti scolastici un utilizzo improprio dei lavoratori con contratto di collaborazione.

Occorre superare la disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori della scuola a cui sono sottoposti i collaboratori. A questi, infatti vengono richieste prestazioni lavorative di norma svolte da lavoratori dipendenti nelle scuole, in un quadro confuso privo di regole.

Le scriventi OO. SS., nel ribadire l'indisponibilità ad ulteriori forme di ampliamento dell'esperienza che considerano transitoria, ritengono ormai non più rinviabile il progressivo superamento di questa situazione.

Sulla base di queste considerazioni CGIL, CISL e UIL chiedono la definizione di un accordo quadro per dare regole e tutele sociali agli oltre 1000 lavoratori impegnati con contratti di collaborazione.

I punti prioritari dell'intesa dovranno riguardare:

- L'individuazione di regole generali tali da consentire una organizzazione del lavoro condivisa tra tutti gli operatori e, relativamente alle collaborazioni una definizione di regole certe per corretta gestione del rapporto di lavoro;
- la verifica della gestione dei rapporti di lavoro presenti nelle Istituzioni scolastiche considerando l'esperienza a carattere sperimentale.

L' Accordo dovrebbe essere articolato in base ai seguenti punti.

## Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

- gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza partita IVA) e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente;
- il quadro d'impegno professionale in base alle attività da svolgere in riferimento a progetti specifici ( es. gestione anagrafe alunni, smaltimento arretrato etc ) e ai profili tipo previsti dal CCNL della scuola ai fini della determinazione dei compensi.

## Forma e contenuto dei contratti di collaborazione

- Gli obblighi del committente verso i soggetti impegnati nelle collaborazioni al momento della definizione dell'accordo quadro: fornitura al Collaboratore dell'Accordo quadro e del contratto di collaborazione in forma scritta al momento della sua sottoscrizione.
- Il contratto di collaborazione in forma scritta deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) L'identità delle parti e l'indicazione del settore d'attività;
  - b) l'ambito professionale entro il quale il Collaboratore è inserito, l'individuazione delle attività richieste al Collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;
  - c) La durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente;
  - d) L'entità dei compensi base, maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e i tempi d'erogazione;
  - e) Le modalità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;
  - f) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
  - g) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
  - h) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l'eventuale composizione delle controversie;
  - i) Le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di prelazione, il riconoscimento professionale;
  - j) Le forme di godimento dei diritti sindacali;
  - k) Le forme assicurative previste.

## **La natura dell'incarico**

- L'incarico ha natura di collaborazione in merito alle prestazioni d'opera e intellettuale, ovvero di consulenza, senza vincolo di subordinazione e va conferito ai sensi degli artt. 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile.

## **Obblighi del collaboratore**

Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto di collaborazione:

- sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
- è tenuto ad osservare rispetto della riservatezza e delle regole del segreto d'ufficio.
- è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.

Nell'ambito del contratto di collaborazione, può essere previsto, l'inserimento di una clausola d'esclusività dell'attività svolta dal Collaboratore chiarendo i termini e gli ambiti in cui ha effetto, con relativa indennità economica aggiuntiva.

## **Informazione**

Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno entro 60 giorni dall'inizio del prossimo a.s. su richiesta di uno dei firmatari.

## **Modalità di espletamento delle collaborazioni**

Vanno garantite nell'espletamento della collaborazione i seguenti ambiti:

- Autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione; possibilità di operare anche con modalità di telelavoro concordandone le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla scuola.
- Nei casi indispensabili per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente, può essere "codificata" una sede d'attività indicata dall'Amministrazione. Il Collaboratore dovrà indicare autonomamente la fascia di presenza dell'attività coordinando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori.

## **Durata del contratto di collaborazione**

La durata del contratto di collaborazione sarà correlata ai progetti definiti dalle scuole e concordati tra le parti all'atto della stipula.

Il contratto va riferito a rapporti di durata non inferiore a dodici mesi.

## **Retribuzione e compensi**

La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro una data determinata, del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.

Sulla base di tali somme la scuola è impegnata ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge, le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Art. 34 della legge 342, 21 novembre 2000 - Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre, in aggiunta a quanto previsto al comma a), il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge).

Vista l'assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione da definire con l'accordo, s'individuano alcune tra le più comuni tipologie di prestazione, soglie di riferimento del corrispettivo, così come consentito dagli art.2222 e 2225 del Codice Civile.

- Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna.

Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione.

a) - Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto va esteso il beneficio anche alle prestazioni di collaborazione in relazione alle seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare;
- Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38, che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
- Legge 342/2000 Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 e Legge 388/2000 Finanziaria 2001 che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.

Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:

- nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi.
- per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 30 giorni all'anno durante il quale al collaboratore non spetterà alcun compenso.

- b) Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria.
- c) I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi.

### **Formazione**

Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza va definita per i Collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all'aggiornamento professionale.

### **Rescissione e risoluzione del contratto**

Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di:

- scadenza del termine concordato;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
- per revoca da parte del committente;
- per rinuncia all'incarico da parte del collaboratore.

Il contratto può essere rescisso prima del termine dal committente quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti.

Il collaboratore può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.

### **Diritti sindacali**

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue :

- a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.

- b) I rappresentanti sindacali dei collaboratori individuati sulla base di apposito regolamento saranno comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie.
- c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
- e) Il committente si impegna all'atto dell'accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo.

L'esame delle controversie d'interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole del presente accordo saranno affrontate in una sede specifica di raffreddamento e conciliazione a livello nazionale tramite la costituzione di una commissione paritetica con la presenza di tutte le organizzazioni rappresentative firmatarie dell'accordo quadro.

## Obblighi del Committente

L'accordo quadro dovrà definire alcuni impegni in merito agli obblighi del committente nei confronti dei collaboratori.

- Ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
- Provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore tramite la stipula d'idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi:
  - definire le responsabilità civili verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società;
  - tutela giudiziaria.
- Al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di necessità dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, il Committente si dichiara disponibile ad attivare forme d'assistenza, avvalendosi, con il consenso del Collaboratore, d'istituzioni esterne (es. Mutue, Fondi, Assicurazioni, ecc).

In ogni caso le condizioni assicurative dovranno coprire un sussidio di almeno 60 gg in caso di malattia.

- Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite da un apposito protocollo collettivo da sottoscrivere, con l'ausilio di Istituzioni esterne, entro 60 giorni dalla firma dell'accordo quadro.
- In attesa che si definisca la copertura "sociale" attraverso le forme indicate il committente accantonerà una somma per ogni collaboratore.

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d'idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate da apposito regolamento.

**Durata dell'accordo quadro.**

L'Accordo quadro visto il carattere sperimentale e temporaneo dell'esperienza ha validità biennale.